

Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2022, n. 5-5269

Preso d'atto del protocollo integrativo per la proroga dal 1.7.2022 al 15.9. 2022 del Protocollo dell'8.7. 2021 di cui alla D.G.R. n. 56-3336 del 28.5. 2021 e del Protocollo integrativo del 25.3.2022 di cui alla DGR n. 35-4850 del 31.3.2022 sottoscritto tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte in data 20.6.2022 per la somministrazione dei vaccini anticovid 19 nelle farmacie aperte al pubblico.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- l'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica e, conseguentemente, i vaccini devono essere considerati beni di interesse globale, per cui un reale vantaggio in termini di sanità pubblica si può ottenere solo attraverso la diffusa e capillare campagna vaccinale;
- si è registrata una fase di notevole trasmissione del virus presso la collettività, per cui le strategie di sanità pubblica si sono rivolte, in primo luogo, alla riduzione della morbilità e della mortalità, nonché al mantenimento dei servizi essenziali principali e, successivamente, alla riduzione della trasmissione al fine di diminuire ulteriormente il carico di malattia e le conseguenze sociali ed economiche. Tali circostanze risultano attuali per fronteggiare anche possibili recrudescenze del fenomeno pandemico e i derivanti contesti emergenziali;
- la Regione Piemonte ha inteso coinvolgere i farmacisti convenzionati pubblici e privati nella campagna di vaccinazione 2021/2022, implementando adeguatamente i livelli di prevenzione e profilassi nell'assistenza sanitaria territoriale;
- l'art. 1 del D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009, rubricato "Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale", nel quale, fra l'altro, si prevede che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ed a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio;
- l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52, ha previsto che all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
"e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in

aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa"».

- con D.G.R. n. 56-3336 del 28 maggio 2021 è stato recepito l'Accordo Quadro del 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 ed approvati gli indirizzi relativi al Protocollo integrativo di cui alla D.G.R. n. 28-3039 del 26.03.2021 per la campagna di vaccinazione anti Covid-19;
- con Determinazione della Direzione Sanità Welfare n. 1014 dell'08.07.2021, in attuazione alla D.G.R. n. 56-3336 del 28 maggio 2021, è stato approvato lo schema di protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi", sottoscritto dalle parti in data 8 luglio 2021;
- in data 25 marzo 2022 è stato sottoscritto un protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid 19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi" con validità dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, alle condizioni previste dal citato protocollo stipulato tra le parti in data 8 luglio 2021;
- In particolare, il protocollo ha previsto il riconoscimento della somma di 6 euro, iva esente, già prevista dall'accordo Quadro nazionale per l'attività di somministrazione, e della quota di 3,00 euro, iva esente, per gli oneri relativi alle funzioni organizzative, comprensiva della prenotazione al sistema "Il Piemonte ti vaccina", della remunerazione per i DPI necessari alla somministrazione, dei medicinali e dei dispositivi medici necessari per far fronte a eventuali emergenze;
- con D.G.R. n. 35-4850 del 31 marzo 2022 è stato recepito il sopra citato protocollo integrativo del 25 marzo 2022;
- le disposizioni in materia di somministrazione di vaccini Covid in farmacia, di cui all'art. 1 comma 471 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono state prorogate per l'anno 2022 dall'art. 12 del D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 convertito nella legge n. 11 del 18 febbraio 2022, il quale ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si applicano fino al 31 dicembre 2022, precisando che ai relativi oneri si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, nonché ribadite dal sopra citato art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 24/2022 che ha innovato la disciplina sulla "farmacia dei servizi" di cui al decreto legislativo n. 153/2009;

considerato che:

- l'esecuzione delle prestazioni vaccinali anti SARS-CoV-2 in farmacia risponde all'esigenza di assicurare un servizio assistenziale di prossimità, intercettando le esigenze di salute dei cittadini sul territorio;
- il numero degli hub vaccinali risulta ancora attualmente ridimensionato alla luce della minore domanda da parte della popolazione;

- dopo la conclusione dell'emergenza sanitaria il personale già dedicato all'attività vaccinale presso le strutture sanitarie pubbliche è stato ricondotto alle attività ordinarie, a fronte della necessità di recuperare le prestazioni non ancora prese in carico, anche in prospettiva di una riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie;

dato atto dell'istruttoria svolta dagli uffici dei Settori regionali competenti della Direzione Sanità e Welfare ai fini dell'adozione della proroga del Protocollo in oggetto sono state svolte sulla base dei seguenti documenti e valutazioni di fatto:

- nota della Direzione Sanità e Welfare, prot. n. 23189 del 17.06.2022, indirizzata a Federfarma Piemonte e ad Assofarm Piemonte, con cui, tra l'altro, è stata ravvisata l'opportunità di assicurare, in continuità con il precedente protocollo integrativo del 25 marzo 2022, in scadenza al 30 giugno 2022, la proroga di quanto disposto da quest'ultimo sino alla data del 15 settembre 2022, nella prospettiva di ridefinire l'Accordo sulla base delle nuove disposizioni nazionali in merito alla campagna vaccinale anti Covid autunnale;
- della nota del 22.06.2022 a firma del Consulente Strategico COVID19; depositata agli atti del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica, con la quale viene espresso parere favorevole all'attuale proroga al 15 settembre 2022 della vaccinazione anti COVID-19, per le motivazioni ivi riportate e, in particolare, per la ravvisata opportunità di mantenere l'accesso alle vaccinazioni anti COVID-19, compresa la seconda dose booster, anche per la popolazione over 80, il più capillare possibile a livello territoriale al fine di agevolare l'adesione della popolazione, tenuto conto anche della necessità di protezione rispetto ad eventuali possibili recrudescenze del virus;
- rilevazioni disponibili a cadenza settimanale, svolte nel periodo dal 28 marzo 2022 al 20 giugno 2022 e riportate nella tabella sottostante:

SETTIMANA	N° DOSI SOMMINISTRATE	SPESA (€)
28/03 – 03/04	2.458	22.122
04/04 – 12/04	1.580	14.220
13/04 – 17/04	1.382	12.438
18/04 – 24/04	1.119	10.071
25/04 – 01/05	1.207	10.863
02/05 – 08/05	1.232	11.088
09/05 – 15/05	1.774	15.966
16/05 – 22/05	1.708	15.372
23/05 – 29/05	1.522	13.698
30/05 – 05/06	789	7.101
06/06 – 12/06	921	8.289
13/06 – 20/06	610	5.490
TOTALE	16.302	146.718

da cui risulta che sono state somministrate 16.302 dosi di vaccini anti Covid19 nelle farmacie, con una spesa relativa corrispondente a 146.718,00 euro, e che, pertanto, le risorse all'uopo destinate che residuano in circa euro 188.000,00. risultano ancora sufficienti per assicurare il mantenimento del servizio agli stessi costi;

- attuale ripresa dei contagi e presenza di nuove varianti circolanti altamente infettive, da cui deriva la necessità di una copertura vaccinale quanto più possibile estesa

dato atto che:

- in data 20 giugno 2021 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte un protocollo integrativo al protocollo dell'8 luglio 2021 e del protocollo integrativo del 25 marzo 2022 con vigenza dal 1 luglio al 15 settembre 2022, mantenendo il riconoscimento della somma di 6 euro, iva esente, già prevista dall'accordo Quadro nazionale per l'attività di somministrazione, e della quota di 3,00 euro, iva esente, per gli oneri relativi alle funzioni organizzative, comprensive della registrazione sul sistema "Il Piemonte ti vaccina", della remunerazione per i DPI necessari alla somministrazione, dei medicinali ed dei dispositivi medici necessari per far fronte alle eventuali emergenze e per ogni altro onere connesso direttamente o indirettamente ad essa.

Ritenuto opportuno, pertanto, prendere atto del Protocollo Integrativo di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritto tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte in data 20 giugno 2022, con vigenza dal 1° luglio 2022 sino al 15 settembre 2022 per l'attività di somministrazione dei vaccini anti COVID-19 agli stessi costi previsti dal precedente Protocollo integrativo stipulato tra le parti in data 8 luglio 2021, di cui alla D.G.R. n. 56-3336 del 28 maggio 2021 e dal Protocollo Integrativo del 25 marzo 2022, di cui alla D.G.R. n. 35-4850 del 31 marzo 2022;

dato atto che alla spesa prevista dal presente provvedimento - stimata in un massimo di circa 72.000,00 euro, calcolata su una spesa presunta settimanale di 7200, corrispondenti a 800 dosi medie - per il periodo di validità dell'allegato Protocollo integrativo dal 1° luglio al 15 settembre 2022, continuerà a farsi fronte con le risorse residue di cui al comma 2 bis dell'art. 20 del D.L. n. 41 del 22.03.2021 convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021 e con la quota corrispondente al riparto per la Regione Piemonte delle risorse di cui al citato art. 12 del D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, convertito in L. n. 11 del 18 febbraio 2022, previste a livello nazionale nell'importo totale di euro 4,8 milioni;

dato atto che le predette risorse saranno stanziare sulla Missione 13 Programma 1 e ripartite alle ASL con successivi provvedimenti della Direzione Sanità e Welfare, ad avvenuto riparto delle medesime da parte dello Stato;

attestata la legittimità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/6/ 2021;

tutto quanto sopra premesso, la Giunta regionale,

visto l'art. 1, comma 471, della legge 178/2020 e s.m.i;

visto l'art. 20 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, conv. in L. n. 69 del 21 maggio 2021;

visto il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, conv. in L. n. 11 del 18 febbraio 2022;

visto il D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009;

visto il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, conv. in L. n. 11 del 18 febbraio 2022;

visto il D.L. n. 172 del 26 novembre 2021, conv. in L. n. 3 del 21 gennaio 2022;

visto il D.L. n. 22 del 24 marzo 2022, conv. in L. n. 52 del 19 maggio 2022;

visto il D.P.R. n. 633/1972;

vista la D.G.R. n. 28-3039 del 26 marzo 2021;

vista la D.G.R. n. 56-3336 del 28 maggio 2021;

vista la D.G.R. n. 59-4510 del 29 dicembre 2021;

vista la D.G.R. n. 28-4758 dell'11 marzo 2022;

vista la D.G.R. n. 35-4850 del 31 marzo 2022

unanime,

delibera

- di prendere atto del Protocollo Integrativo di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritto tra la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte in data 20 giugno 2022, avente ad oggetto la proroga dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 dell'attività di somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in continuità con il precedente Protocollo integrativo stipulato tra le parti in data 8 luglio 2021, di cui alla D.G.R. n. 56-3336 del 28 maggio 2021 e Protocollo Integrativo del 25 marzo 2022, di cui alla D.G.R. n. 35-4850 del 31 marzo 2022, con riconoscimento della somma di 6 euro, iva esente, già prevista dall'accordo Quadro nazionale per l'attività di somministrazione, e della quota di 3,00 euro, iva esente, per gli oneri relativi alle funzioni organizzative, comprensiva della prenotazione al sistema "Il Piemonte ti vaccina", della remunerazione per i DPI necessari alla somministrazione, dei medicinali e dei dispositivi medici necessari per far fronte alle eventuali emergenze e per ogni altro onere connesso direttamente o indirettamente ad essa;
- di prevedere che alla spesa prevista dal presente provvedimento, stimata in un massimo di circa 72.000,00 euro, calcolata su una spesa presunta settimanale di 7200, corrispondenti a 800 dosi medie, per il periodo di validità dell'allegato Protocollo integrativo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022, si farà fronte con le risorse residue di cui al comma 2 bis dell'art. 20 del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, e con la quota corrispondente al riparto per la Regione Piemonte delle risorse di cui all'art. 12 del D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, convertito in L. n. 11 del 18 febbraio 2022, previste a livello nazionale nell'importo totale di euro 4,8 milioni, risorse che saranno stanziare sulla Missione 13 Programma 1 e ripartite alle ASL con successivi provvedimenti della Direzione Sanità e Welfare, ad avvenuto riparto delle medesime da parte dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO TRA LA REGIONE PIEMONTE, FEDERFARMA PIEMONTE E ASSOFARM PIEMONTE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19 NELL'AMBITO DELLA "FARMACIA DEI SERVIZI"

TRA

REGIONE PIEMONTE, rappresentata dal Direttore della Direzione Sanità e Welfare, Mario Minola

E

FEDERFARMA Piemonte, rappresentata dal presidente, Massimo Mana

E

ASSOFARM Piemonte, rappresentata dal Delegato regionale, Mario Corrado

PREMESSO CHE

- l'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica e, conseguentemente, i vaccini devono essere considerati beni di interesse globale, per cui un reale vantaggio in termini di sanità pubblica si può ottenere solo attraverso la diffusa e capillare campagna vaccinale;
- si è registrata una fase di notevole trasmissione del virus presso la collettività, per cui le strategie di sanità pubblica si sono rivolte, in primo luogo, alla riduzione della morbilità e della mortalità, nonché al mantenimento dei servizi essenziali principali e, successivamente, alla riduzione della trasmissione al fine di diminuire ulteriormente il carico di malattia e le conseguenze sociali ed economiche. Tali circostanze risultano attuali per fronteggiare anche possibili recrudescenze del fenomeno pandemico e i derivanti contesti emergenziali;
- la Regione Piemonte ha inteso coinvolgere i farmacisti convenzionati pubblici e privati nella campagna di vaccinazione 2021/2022, implementando adeguatamente i livelli di prevenzione e profilassi nell'assistenza sanitaria territoriale;
- l'art. 1 del D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009, rubricato "*Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale*", nel quale, fra l'altro, si prevede che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ed a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio;
- l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52, ha previsto che

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa"».

- con DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021 è stato recepito l'Accordo Quadro del 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 ed approvati gli indirizzi relativi al Protocollo integrativo di cui alla DGR n. 28-3039 del 26.03.2021 per la campagna di vaccinazione anti Covid-19;
- con Determinazione della Direzione Sanità Welfare n. 1014 dell'08.07.2021, in attuazione alla DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021, è stato approvato lo schema di protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi", sottoscritto dalle parti in data 8 luglio 2021;
- in data 25 marzo 2022 è stato sottoscritto un protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti covid 19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi" con validità dal 1 ° aprile 2022 al 30 giugno 2022;
- con DGR n. 35-4850 del 31 marzo 2022 è stato recepito il sopra citato Protocollo;
- le disposizioni in materia di somministrazione di vaccini Covid in farmacia, di cui all'art. 1 comma 471 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono state prorogate per l'anno 2022 dall'art. 12 del DL n. 221 del 24 dicembre 2021 convertito nella legge n. 11 del 18 febbraio 2022, nonché ribadite dal citato art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 24/2022 che ha innovato la disciplina sulla "farmacia dei servizi" di cui al decreto legislativo n. 153/2009;
- l'esecuzione delle prestazioni vaccinali anti SARS-CoV-2 in farmacia risponde all'esigenza di assicurare un servizio assistenziale di prossimità, intercettando le esigenze di salute dei cittadini sul territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Esecuzione delle attività vaccinali anti-SARS-CoV-2

1. La somministrazione dei vaccini è eseguita da farmacisti abilitati a seguito del superamento di apposito corso e di successivi aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità.

2. La somministrazione di vaccini è eseguita previa acquisizione del consenso informato al trattamento sanitario e della scheda anamnestica per la valutazione della idoneità/inidoneità del soggetto richiedente a sottoporsi alla vaccinazione, compresa la verifica dell'assenza di sintomatologie febbrili in atto.
3. Le attività di vaccinazione, da eseguirsi preferibilmente dietro appuntamento, sono eseguibili in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco, nonché in apposite aree, locali o strutture esterne. È, comunque, possibile somministrare il vaccino a farmacia chiusa.
4. Ai fini dell'offerta di servizi sanitari da parte delle farmacie di cui all'art. 1, comma 2, lettera e-quater del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare aree, locali o strutture separate dai locali ove è ubicata la farmacia. L'esecuzione delle vaccinazioni nelle richiamate aree, locali o strutture è autorizzata a condizione che gli stessi abbiano i requisiti di idoneità igienico-sanitaria, consentano il rispetto della riservatezza degli utenti, ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.
5. Si rimanda a quanto previsto dall'accordo quadro nazionale recepito con DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021, anche in riferimento ai requisiti minimi strutturali dei locali e alle misure di sicurezza degli assistiti.
6. Il farmacista abilitato, previa verifica della corretta conservazione del vaccino, somministra il vaccino nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, rispettando le modalità di esecuzione riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo che verrà reso disponibile.
7. Il farmacista assicura la permanenza ed il monitoraggio del soggetto sottoposto alla vaccinazione nella farmacia in apposita area di rispetto, anche esterna ai locali della farmacia, per un tempo di 15 minuti successivi all'esecuzione del vaccino, per assicurarsi che non si verificano reazioni avverse immediate; in caso di reazione anafilattica dovuta alla vaccinazione, il farmacista fornisce l'occorrente supporto di emergenza avvisando immediatamente il numero di pronto soccorso. In farmacia, sono comunque presenti materiali sanitari, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento, periodicamente controllati nelle scadenze e funzionalità, ordinariamente presenti per le attività di vaccinazione ed intervento su possibili eventi avversi collegati o meno alla vaccinazione.
8. Eventuali reazioni avverse conseguenti alla vaccinazione sono tempestivamente segnalate da parte del farmacista o direttamente dallo stesso paziente sul modulo on-line disponibile sul sito dell'AIFA.
9. Il farmacista o il personale amministrativo sotto la supervisione del titolare o del direttore della farmacia assolve ad eventuali obblighi di comunicazione di dati previsti dalla normativa vigente afferenti all'esecuzione dei vaccini.
10. In caso di vaccinazione, sono, inoltre, previsti i seguenti adempimenti a carico della farmacia:
 - a) stabilire adeguati intervalli di somministrazione in farmacia tra una persona e l'altra al fine di sanificare adeguatamente le superfici di contatto;
 - b) eseguire la vaccinazione nei confronti dei target di popolazione ammissibili in farmacia previamente definiti dalle autorità sanitarie competenti anche di età inferiore a 18 anni, compresi i soggetti non precedentemente vaccinati nei limiti delle indicazioni regionali espresse in merito, con esclusione dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica/anafilattica;
 - c) verificare le condizioni di salute del soggetto che si sottopone a vaccinazione che non deve avere sintomatologia compatibile con il Covid-19, stati febbrili in atto e non deve essere positivo al test per SARS-CoV-2;

- d) utilizzare adeguati sistemi di protezione individuale e verificare il rispetto da parte del cittadino delle misure di sicurezza e dei comportamenti igienici richiesti dal farmacista e preventivamente comunicati all'atto della prenotazione della vaccinazione;
- e) rilasciare l'attestato di avvenuta vaccinazione.

Art. 2 – Logistica e messa a disposizione delle dosi vaccinali

1. il trasporto dei vaccini avverrà nel rispetto delle esigenze di conservazione degli specifici vaccini e delle normative vigenti in materia di distribuzione e conservazione dei medicinali, tra cui, in particolare, le “Linee guida del 7 marzo 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano” e il DM 6 luglio 1999;
2. per la campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2, le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite dalle farmacie secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalla Regione Piemonte e seguendo i correlati criteri di priorità;
3. le farmacie dovranno garantire la gestione ottimale dei vaccini messi a disposizione dalla Regione Piemonte, adeguando la seduta vaccinale al numero di dosi dei flaconi e garantire la corretta conservazione e l'eventuale diluizione ai sensi delle disposizioni vigenti;
4. Titolare del trattamento dei dati sulla piattaforma informatica dedicata “FARMA VAX PIATTAFORMA VAX COVID 19”, per le finalità del presente Protocollo, è l'Unione Sindacale Titolari di Farmacia della Regione Piemonte, infra “Federfarma Piemonte”, (CF 9654813001) in persona del suo Presidente pro tempore, con sede legale in Torino (TO), Via Sant'Anselmo n. 14.

Art. 3 – Remunerazione

1. la Regione Piemonte riconosce alle farmacie per l'attività di inoculo della singola dose vaccinale anti SARS-CoV-2 la somma di 6 euro, iva esente, per singola somministrazione e della quota di 3 euro, iva esente, per gli oneri relativi alle funzioni organizzative, comprensive della registrazione sul sistema “Il Piemonte ti vaccina”, della remunerazione per i DPI necessari alla somministrazione, dei medicinali ed dei dispositivi medici necessari per far fronte alle eventuali emergenze e per ogni altro onere connesso direttamente o indirettamente ad essa.
2. Le prestazioni vaccinali di cui al presente Protocollo sono da intendersi esenti IVA ai sensi dell'articolo 10, punto 18, del DPR 633/1972.

Art. 4 – Validità

Il presente Protocollo ha validità dal 1 Luglio 2022 al 15 settembre 2022

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 20.06.2022

Per la Regione Piemonte, il Direttore della Direzione Sanità e Welfare, Mario Minola

Per Federfarma Piemonte, presidente, Massimo Mana

Per Assofarm Piemonte, il Delegato regionale, Mario Corrado
